



# **COMUNE DI NULVI**

**(PROVINCIA DI SASSARI)**

## **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 12-11-2009

C.so V. Emanuele 60 – Tel. 079/5779024 – Fax 079/5779019  
E-mail: [comunedinulvi@tiscali.it](mailto:comunedinulvi@tiscali.it)

## **Art. 1**

### **Istituzione e finalità**

La Commissione per le pari opportunità degli uomini e delle donne (d'ora in poi CPO) è istituita presso il Comune di Nulvi in attuazione dei principi di parità sanciti dagli artt. 3 e 7 della Costituzione italiana, al fine di rimuovere gli ostacoli e ogni forma di discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e per promuovere pari opportunità anche in conformità con i principi della L.R. 13/06/1989 n°39. ( Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne)  
La CPO opera:

- per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti di tutti i cittadini al fine di promuovere pari dignità sociale davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
- per valorizzare le differenze di genere;
- per favorire il riequilibrio delle rappresentanze tra uomini e donne in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale;

Sulla base della raccomandazione 92/131/CEE nov. 1991 e della L. n°125 del 30 Aprile 1991 la CPO promuove e favorisce azioni positive per raggiungere le suddette finalità. La Commissione è un organismo permanente consultivo e di proposta del Consiglio comunale e della Giunta. Esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando in un rapporto di collaborazione con amministratori e consiglieri comunali, rappresentanti delle organizzazioni femminili, delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche ed imprenditoriali presenti nel territorio, delle istituzioni culturali, della scuola e dell'Università.

## **Art. 2**

### **Compiti della Commissione**

La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di parità e di pari opportunità:

- a) promuove ed attua indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne nel territorio comunale;
- b) opera per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie;
- c) sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza in genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
- d) attraverso gli Uffici del Comune promuove iniziative che favoriscono la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere (storia, sociologia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, etc.) sia nel campo dei "saper fare" (professioni tradizionali e non tradizionali: imprenditoria, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura etc.);

- e) attraverso gli Uffici del Comune attua iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consenta alla donna di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale;
- f) favorisce la costituzione di reti di relazione con l'associazionismo femminile a livello nazionale, ma anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze, di elaborazioni e di proposte;
- g) attua interventi tesi a creare memoria storica dei progetti realizzati nel corso della legislatura.
- h) attua interventi per garantire pari opportunità in tutti i settori della società, soprattutto a persone diversamente abili, anziani, extracomunitari ovvero a tutti coloro i quali si trovano in particolari condizioni di disagio sociale, culturale economico.

### **Art. 3 Costituzione**

La CPO è istituita con decreto del Sindaco ed è composta da donne e uomini selezionati, a seguito di un bando pubblico, dalla giunta comunale. Questa dovrà valutare i curricula degli aspiranti candidati a far parte della CPO.

La commissione pari opportunità resta in carica cinque anni e in ogni caso fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco che l'ha nominata. Alla scadenza dei cinque anni la nuova nomina della CPO deve avvenire entro 60 giorni dalla decadenza della precedente.

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive può comportare la decadenza dalla carica di componente a seguito di richiesta di motivazioni e su proposta della Commissione stessa. Il Sindaco provvederà a sostituire i membri decaduti e/o dimissionari.

### **Art. 4 Composizione ed insediamento**

La CPO è composta da 13 membri di cui:

- 3 rappresentanze del Consiglio Comunale
- 2 rappresentanze delle associazioni presenti nel territorio
- 1 in rappresentanza dell'area educativa dei diversi livelli di studio (materno infantile - elementare- medie inferiori - medie superiori)
- 3 in rappresentanza delle realtà femminili territoriali (casalinghe, mamme ecc)

I componenti dovranno possedere competenze ed esperienze sul versante della parità e delle pari opportunità in tutti gli ambiti di studio e di lavoro riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione stessa.

Il Sindaco provvede a dare pubblicità alla Commissione P.O. tramite un bando. Le candidature possono essere proposte da singole persone, dalle Associazioni presenti nel territorio, dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, dalle organizzazioni politiche rappresentate in Consiglio comunale e dalle Istituzioni Pubbliche del territorio aventi per finalità e/o compiti istituzionali la rimozione di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e la promozione delle pari opportunità.

La proposta va presentata al Sindaco tramite domanda scritta e corredata da un curriculum dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche di genere e di pari opportunità.

La giunta comunale valuta le domande pervenute alla scadenza del bando e nomina i componenti esterni al consiglio. I tre rappresentanti del Consiglio Comunale vengono eletti all'interno del consiglio stesso rispettando le rappresentanze politiche. Il Sindaco entro venti giorni dalla nomina convoca la commissione

## **Art. 5**

### **Organi della Commissione**

Sono Organi della CPO il/la Presidente e l'Ufficio di Presidenza composto dal/la presidente e da due Vicepresidenti, uno/a con funzione di segretario.

Il/la Presidente e i/le vicepresidenti della Commissione sono eletti/e nella prima convocazione dalla maggioranza dei componenti della commissione.

## **Art. 6**

### **Attribuzioni della Presidente**

Il/La presidente ha la rappresentanza della Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Comunale.

Egli/Ella convoca, preparando l'ordine del giorno, la Commissione e ne coordina l'attività.

Designa di volta in volta il/la Vicepresidente che lo/la sostituisce nel coordinamento della Commissione in caso di assenza o impedimento.

Affida compiti e incarichi ai/alle singole componenti della Commissione in relazione alle particolari attitudini e competenze professionali degli/delle stesse.

## **Art. 7**

### **Compiti dell'Ufficio di Presidenza**

Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza precedono le riunioni della Commissione al fine di concordare le linee guida degli argomenti proposti nell'ordine del giorno.

L'Ufficio di presidenza ha il compito:

- a) curare che l'attività della Commissione sia diretta al raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'art. 1;
- b) curare l'attuazione e operatività delle attività o iniziative deliberate dalla Commissione;
- c) assicurare i rapporti con gli Amministratori e i Dirigenti del Comune, con Enti, Associazioni e Organizzazioni esterne, ivi compresa la C.P.O. dell'Amministrazione Provinciale;
- d) programmare un servizio di presenza presso il Comune al fine di assicurare la soddisfazione delle richieste e dei bisogni che a vario titolo cittadine e cittadini intendano sottoporre alla Commissione;
- e) programmare le attività dei gruppi di lavoro;
- f) predisporre una Relazione annuale delle attività;

- g) predisporre il documento programmatico di indirizzo annuale della Commissione da discutere in Commissione e sottoporre all'Amministrazione Comunale
- h) assumere, in caso d'urgenza, le decisioni di competenza della Commissione qualora questa non possa motivatamente essere tempestivamente convocata; tali decisioni devono comunque essere sottoposte alla Commissione nella prima seduta successiva.

## **Art. 8**

### **Funzionamento della Commissione**

La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno per:

- la programmazione dell'attività annuale e la proposta di eventuali progetti da finanziare sia con risorse comunali che regionali, statali ed europee ;
- la verifica dello stato di attuazione del programma e la predisposizione della relazione annuale.

La Commissione si riunisce secondo le scadenze che si dà autonomamente su convocazione del/della Presidente, con invio dell'ordine del giorno al domicilio dei/delle suoi/sue componenti possibilmente cinque giorni prima della data della riunione, o telefonicamente 48 ore prima.

La commissione è convocata altresì qualora ne facciano richiesta i 2/3 dei delle componenti: in tal caso la seduta deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta è presentata alla Presidente.

Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese (salvo decisione diversa di almeno i 2/5 dei/delle componenti).

Per la validità delle decisioni è necessaria nella prima convocazione la presenza della metà più uno/a dei/delle componenti; in seconda convocazione le decisioni sono valide con la presenza di 1/3 dei/delle componenti.

Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale, controfirmato dal/dalla Presidente e dal/dalla segretario/a stesso/a.

La Commissione può articolarsi, anche con l'ausilio di componenti esterni, in gruppi di lavoro per la predisposizione di programmi e progetti finalizzati.

La Commissione è inserita nella struttura del settore politiche sociali e pari opportunità. La sede è presso un edificio comunale ritenuto idoneo allo scopo.

## **Art. 9**

### **Oneri per finanziamento attività Commissione**

L'amministrazione comunale stabilirà annualmente l'eventuale finanziamento a sostegno delle attività intraprese dalla CPO, istituendo un capitolo apposito nel proprio bilancio comunale.

**Art. 10**  
**Rapporti di collaborazione**

La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:

- a) con altre commissioni a livello comunale, provinciale e regionale;
- b) con il Comitato d'Ente Pari Opportunità
- c) con realtà femminili locali e non espressione della situazione delle donne emigrate ed immigrate;
- d) con le istituzioni scolastiche, associazioni di volontariato e sportive e comunque qualsiasi associazione che operi per la salvaguardia dei diritti e le pari opportunità

La Commissione può altresì avvalersi, per il suo operato, di consulenze specifiche in relazione ai temi affrontati.

**Art. 11**  
**Personale**

Per il funzionamento della Commissione, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, l'amministrazione può valutare la possibilità di affiancare personale e strumenti adeguati.

Gli uffici comunali possono collaborare con la Commissione su richiesta della stessa ed in base alle disposizioni adottate dalla giunta comunale.

**Art. 12**  
**Informazione e Documenti**

Le informazioni ed i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue indagini non possono essere utilizzate in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.

## **INDICE**

<b>Art. 1</b>	<b>Istituzione e finalità</b>	<b>PAG. 2</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Compiti della Commissione</b>	<b>PAG. 2</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Costituzione</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Composizione ed insediamento</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Organi della Commissione</b>	<b>PAG. 4</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Attribuzioni della Presidente</b>	<b>PAG. 4</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Compiti dell'Ufficio di Presidenza</b>	<b>PAG. 4</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Funzionamento della Commissione</b>	<b>PAG. 5</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Oneri per finanziamento Commissione</b>	<b>PAG. 5</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Rapporti di collaborazione</b>	<b>PAG. 6</b>
<b>Art. 11</b>	<b>Personale</b>	<b>PAG. 6</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Informazione e Documenti</b>	<b>PAG. 6</b>